

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1954

(20^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) » (148-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 305

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Mariotti, Minio, Pesenti, Selvaggi, Spagna, Spagnoli, Tomè e Trabucchi.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) » (148-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) ».

Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, ci ritorna modificato dalla Camera dei deputati. Come i colleghi ricorderanno, nel disegno di legge originario era prevista la clausola che la Cassa depositi e prestiti partecipasse all'aumento del capitale dell'A.M.M.I. mediante la sottoscrizione di una quota azionaria. All'unanimità la nostra Commissione aveva modificato tale norma, escludendo che la Cassa depositi e prestiti divenisse azionista di detta società e autorizzando soltanto la Cassa stessa ad effettuare anticipazioni all'A.M.M.I. sulla quota di partecipazione statale. La Commissione industria e commercio della Camera a sua volta, andando ancora più in là di quanto non siamo andati noi, ha respinto anche il concetto — che del resto aveva suscitato delle perplessità anche presso di noi — che la Cassa depositi e prestiti potesse compiere l'operazione anzidetta a favore dell'A.M.M.I. Conseguentemente ha soppresso l'articolo 4, da noi approvato. Tale articolo suonava:

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni all'A.M.M.I. sulla quota di partecipazione statale entro i limiti

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

20ª SEDUTA (24 marzo 1954)

di lire 1.400 milioni, riferibili agli esercizi 1954-55 e 1955-56, e per la durata del biennio suddetto.

Sulle somme anticipate sarà applicato il tasso vigente per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

La Commissione è ora chiamata a deliberare su tale soppressione.

Metto quindi ai voti la soppressione dell'articolo 4 di cui ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Un'altra questione devo però sottoporre all'esame della Commissione. Per una inesattezza nella formulazione dell'emendamento, relativo alla copertura finanziaria, da modificare perchè si volle appunto escludere, come poc'anzi ho detto, la partecipazione azionaria della Cassa depositi e prestiti all'A.M.M.I., si stabilì nell'articolo 2 che la quota dello Stato a carico dell'esercizio 1954-55 doveva essere di 700 milioni di lire. Ora invece dall'esame degli impegni che possono essere presi sul capitolo 780 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo a somme accantonate per far fronte ad oneri per movimento di capitali dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, risulta che la somma disponibile per detto esercizio è soltanto di 500 milioni.

Evidentemente ciò deriva dal fatto che lo stanziamento era stato predisposto in relazione al testo di legge proposto inizialmente al Parlamento e l'intervenuto emendamento non può ora modificare le cifre del bilancio.

D'altra parte, al momento dell'approvazione dell'emendamento, la Commissione non era a conoscenza dell'elenco degli impegni gravanti sul capitolo 780. Tale elenco è stato pubblicato solo in questi giorni allegato alla « Nota preliminare » al bilancio di previsione per l'esercizio 1954-55.

Non resta quindi che modificare la dizione dell'articolo 2 trasferendo la copertura dei 200 milioni mancanti dall'esercizio 1954-55 all'esercizio 1953-54, dal momento che la Ragioneria generale dello Stato ha dato formale assicurazione che esiste un corrispondente margine di disponibilità sul capitolo 69 dello

stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Occorre inoltre provvedere, essendo stati nel frattempo presentati i bilanci al Parlamento, a precisare la copertura relativa all'esercizio finanziario 1954-55, accantonata, come ho detto, sul « fondo speciale » di cui al capitolo 780 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

All'aumento lo Stato parteciperà per il 75 per cento pari a 2.100 milioni di lire.

La spesa relativa sarà iscritta per lire 700 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 700 milioni nell'esercizio 1954-55 e per lire 700 milioni nell'esercizio 1955-56.

Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni per l'esercizio 1953-54 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.

Metto ai voti gli emendamenti dei quali ho testè parlato e consistenti nella sostituzione delle parole: « La spesa relativa sarà iscritta per lire 700 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 700 milioni nell'esercizio 1954-55 » con le altre: « La spesa relativa sarà iscritta per lire 900 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 500 milioni nell'esercizio 1954-55 »; delle parole: « Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni per l'esercizio 1953-54 » con le altre: « Alla copertura dell'onere di lire 900 milioni per l'esercizio 1953-54 »; e nell'aggiunta all'articolo del seguente comma: « L'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1954-55 sarà fronteggiato a carico del « Fondo speciale » di cui al capitolo 780 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Do ora lettura del nuovo testo del disegno di legge:

Art. 1.

Il capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) è elevato da 200 milioni di lire a 3 miliardi di lire.

Art. 2.

All'aumento lo Stato parteciperà per il 75 per cento pari a 2.100 milioni di lire.

La spesa relativa sarà iscritta per lire 900 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 500 milioni nell'esercizio 1954-55 e per lire 700 milioni nell'esercizio 1955-56.

Alla copertura dell'onere di lire 900 milioni per l'esercizio 1953-54 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.

L'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1954-55 sarà fronteggiato a carico del « Fondo

speciale » di cui al capitolo 780 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La rimanente quota del 25 per cento di aumento del capitale potrà essere sottoscritta da Istituti finanziari e di assicurazione, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che li regolano.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Lo metto ai voti nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari